

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.68/1946 (ALIMENTAZIONE E SERVIZIO DI MENSA A BORDO DELLE NAVI).

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione si ribadisce quanto segue.

In merito al quesito di cui all'art. 1, si precisa che le disposizioni della Convenzione si applicano a tutte le navi destinate al trasporto commerciale (art.1 della legge 16 giugno 1939, n. 1045).

In merito al quesito di cui all'art.2, si fa presente che l'autorità competente ai fini della Convenzione in esame è l'autorità marittima (Comandante di Porto).

Per quanto riguarda la determinazione delle razioni di viveri, si ribadisce che la materia è regolamentata dagli articoli 69, 70, 71 e 72 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e dall'art.46 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999, a cui si rinvia.

In particolare, l'art.46 stabilisce che le razioni di viveri sono determinate nella qualità e quantità risultanti dalle tabelle indicate al precitato contratto (allegati nn. 8, 9 e 10).

Per quanto riguarda la determinazione del quantitativo di acqua dolce per i vari usi, e il relativo approvvigionamento, si rinvia a quanto stabilito dall'art.56 e seguenti della legge n. 1045/1939.

Per quanto riguarda il servizio di mensa, si precisa che tale servizio è svolto dal cuoco di bordo, che è la persona responsabile della preparazione dei pasti per l'equipaggio.

L'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 727, e l'art. 19 del D.M. 13 ottobre 1992, n. 584, stabiliscono che il cuoco di bordo deve essere in possesso del diploma attestante l'attitudine ad esercitare tale professione, rilasciato dall'autorità marittima competente (Capitanerie di Porto, sedi di Direzioni marittime), secondo le modalità previste dal D.P.R. 14 luglio 1957, n. 1065 (Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1955, n. 727).

Il cuoco di bordo, nello svolgimento della propria attività, può essere coadiuvato da altro personale di cucina previsto dal precitato D.M. n. 584/1992.

Per quanto riguarda il sistema di ispezioni, si fa presente che su tutte le navi alle quali si applicano le disposizioni della Convenzione n. 68/1946 il 1° Ufficiale di coperta, accompagnato dal cuoco, deve effettuare un'ispezione settimanale, intesa ad accettare lo stato delle provviste e dell'acqua, nonché dei locali e delle attrezzature destinate alla conservazione ed alla manipolazione delle derrate alimentari.

Dell'ispezione viene redatto apposito verbale, da consegnare al Comandante della nave, il quale, semestralmente, è tenuto a trasmettere alla Capitaneria di Porto nei cui registri la nave è iscritta tutti i verbali delle ispezioni effettuate, riferendo in merito ai provvedimenti eventualmente adottati.

La Capitaneria di Porto all'atto della vidimazione delle carte di bordo deve accettare che le ispezioni siano state regolarmente effettuate, e deve trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno le copie dei verbali che hanno dato luogo a provvedimenti da parte del Comandante della nave, nonché copie degli atti relativi alle misure adottate.

In merito al quesito di cui all'art.3, si ribadisce che la previsione di tale articolo, secondo cui l'autorità competente deve esercitare la sua attività in stretta collaborazione con le associazioni degli armatori, con le organizzazioni sindacali della gente di mare e con le autorità nazionali e locali che si occupano delle questioni relative all'alimentazione e all'igiene pubblica, trova applicazione per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, istitutivi del Comitato tecnico permanente e delle Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi.

Il Comitato e le Commissioni territoriali hanno sostituito, rispettivamente, la Commissione centrale di cui all'art.77 della legge n. 1045/1939 e le commissioni locali per l'igiene degli equipaggi di cui all'art.82 della stessa legge.

A tale proposito, si precisa che il Comitato tecnico permanente, costituito con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 16 maggio 2001, e di cui fanno parte anche tre esperti designati dalle associazioni degli armatori e tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, ha il compito di esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, nonché le proposte avanzate dalle Commissioni territoriali.

Le Commissioni territoriali, di cui fanno parte anche due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori e due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, hanno il

compito, tra l'altro, di effettuare controlli finalizzati all'accertamento della qualità e quantità delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio.

In merito al quesito di cui all'art.4, si precisa che presso le Capitanerie di porto prestano servizio ispettori altamente qualificati, debitamente autorizzati e formalmente incaricati dall'autorità competente centrale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto) a svolgere le ispezioni a bordo delle navi.

Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività ispettiva, e le procedure d'ispezione, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto 13 ottobre 2003, n. 305.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 5, 6, e 7, si fa rinvio a quanto sopra rappresentato.

In merito al quesito di cui all'art.8, si ribadisce che, ai sensi del combinato disposto dell'art.85 della legge n. 1045/1939 e dell'art.189 del Codice della Navigazione, l'autorità marittima (Comandante di Porto), di propria iniziativa o su richiesta delle associazioni sindacali interessate o di almeno un quinto dell'equipaggio, può disporre che le Commissioni territoriali procedano, in occasione delle visite periodiche alle navi, anche al controllo delle provviste di bordo destinate all'equipaggio, sia per la loro qualità, sia per la loro quantità in relazione al viaggio da compiere, nonché dei locali e delle attrezzature destinate alla conservazione ed alla manipolazione dei viveri.

Dell'accertamento deve essere redatto apposito verbale, da inviare immediatamente all'autorità marittima per i provvedimenti di sua competenza.

Ove, sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, risulti l'esistenza a bordo di viveri avariati, insalubri o inadatti al consumo, l'autorità marittima ne ordinerà lo sbarco.

Dei controlli eseguiti e delle prescrizioni fatte, sia al proprietario della nave che al Comandante di bordo, deve porsi annotazione sul giornale nautico.

In merito al quesito di cui all'art.9, si fa presente che l'art.189, 2° comma del Codice della Navigazione, a cui si rinvia, stabilisce che se, a seguito dell'ispezione, sono riscontrate defezienze in ordine alla qualità e alla quantità delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio, le autorità marittime (Comandante di Porto e l'autorità consolare) ordinano al Comandante della nave di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio.

Per quanto riguarda il paragrafo 2 dell'art.9, si precisa che tale disposizione, secondo cui la legislazione nazionale dovrebbe prevedere delle sanzioni nei confronti di qualsiasi armatore, membro dell'equipaggio o altra persona responsabile che non rispetti le disposizioni della legislazione vigente o nei confronti di qualsiasi persona che tenti di impedire ad un ispettore di esercitare le proprie funzioni, trova applicazione nelle previsioni di cui agli articoli 89 e 90 della legge n. 1045/1939.

In merito al quesito di cui all'art.11, si ribadisce che la previsione di tale articolo, secondo cui, per il servizio di mensa e di cucina, andrebbero organizzati corsi di formazione professionale e di perfezionamento, trova applicazione per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324, nonché all'art.27 del decreto legislativo n. 271/1999, a cui si rinvia.

Si fa altresì presente che, in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria, è stato sottoscritto un protocollo di intesa sulla formazione professionale, allegato al contratto, di cui si invia copia.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 12 e 13, si ribadisce che il contratto collettivo nazionale stabilisce le tabelle dei viveri spettanti ad ogni componente dell'equipaggio, le quali, anche al fine di migliorare il livello di qualità del servizio mensa a bordo delle navi, vengono aggiornate in occasione dei rinnovi contrattuali, sulla base dei recenti studi in materia di alimentazione.

Si fa inoltre presente che, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, anche le navi sulle quali vengono confezionati, manipolati o somministrati pasti all'equipaggio, debbono essere munite di autorizzazione sanitaria rilasciata dalle Aziende Sanitarie Locali e/o dalle strutture sanitarie, competenti territorialmente.

Per quanto riguarda la domanda diretta della Commissione di Esperti, concernente la richiesta di informazioni sull'applicazione pratica della Convenzione in esame, con particolare riferimento all'art. 10 della stessa e al punto V del questionario, si riportano, di seguito, i dati aggiornati relativi alle ispezioni effettuate e ai provvedimenti adottati nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2003:

Ispezioni settimanali effettuate, a bordo di navi, dal 1° Ufficiale, accompagnato dal cuoco:

a) ispezioni effettuate: 17869

b) numero navi ispezionate: 670

c) provvedimenti adottati: 26

Ispezioni periodiche effettuate dalle Commissioni territoriali (ex - Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi):

a) ispezioni effettuate: 1257

b) numero navi ispezionate: 1153

c) provvedimenti adottati: 25

Ispezioni effettuate dalle Commissioni territoriali, su richiesta del Comandante della Capitaneria di Porto, su reclami delle organizzazioni sindacali interessate o di almeno un quinto dell'equipaggio:

a) ispezioni effettuate: 3

b) provvedimenti adottati: 2.

Come da richiesta, si inviano, altresì, copie di verbali di visite tecnico-sanitarie, effettuate negli anni 2002, 2003 e 2004 dalle Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi di cui all'art. 82 della legge n. 1045/1939, relative anche ai controlli sulle provviste di bordo destinate all'equipaggio, nonché dei locali e delle attrezzature destinate alla conservazione ed alla manipolazione dei viveri.

Si fa inoltre presente che il Regolamento di cui all'art'34 del decreto legislativo n. 271/1999 (la cui bozza è stata trasmessa a questo Ufficio nel 2002, in allegato al rapporto sulla Convenzione n. 133/1970 sugli alloggi degli equipaggi), riguardante la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili, è tuttora in corso di perfezionamento. Al riguardo, si ricorda che tale Regolamento dovrà, tra l'altro, prevedere una specifica regolamentazione in ordine ai locali mense ed ai locali per la preparazione dei cibi e la conservazione dei viveri, nonché per l'approvvigionamento acqua e sistemazioni impianti idrici,

Il presente rapporto è stato inviato alle Organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. Legge 16 giugno 1939, n. 1045;
2. Articolo 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
3. Tabelle viveri: allegati nn. 8, 9 e 10 al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
4. Legge 4 agosto 1955, n. 727;
5. D.M. 13 ottobre 1992, n. 584;
6. D.P.R. 14 luglio 1957, n. 1065;
7. Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
8. D.M. 16 maggio 2001;
9. Decreto 13 ottobre 2003, n. 305;
10. Articolo 189 del Codice della Navigazione;
11. D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324;
12. Protocollo di intesa sulla formazione professionale, allegato al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
13. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
14. Copie di verbali di visite tecnico - sanitarie.